



# FONDAZIONE ENTE CELERI ETS

---

DOCUMENTO	<b>PARTE SPECIALE R: CONTRABBANDO DOGANALE (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/01)</b>
RIFERIMENTI	MOGC D.LGS 231/01
REVISIONE	Rev. 00 del 30/04/2026

---

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DESTINATARI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>4. LE FATTISPECIE DI REATO</b> .....	<b>4</b>
<b>5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX 25-SEXIESDECIES</b> .....	<b>9</b>
<b>6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI/PROCEDURE DI CONTROLLO</b> .....	<b>9</b>
<b>7. COMPITI DELL'ODV</b> .....	<b>10</b>
<b>8. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV</b> .....	<b>11</b>
<b>9. SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>11</b>

## CONTROLLO DEL DOCUMENTO

TABELLA DI CONTROLLO DELLE REVISIONI		
REV.	DATA	CAUSALE
00	30/04/2026	Prima emissione

Approvato dal CdA in data 30/04/2026

## 1. INTRODUZIONE

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. n° 75 del 14 luglio 2020, con cui l'ordinamento ha dato attuazione alla Direttiva PIF (direttiva finanziaria), vi è l'introduzione nel novero dei reati presupposto dell'art. **25-sexiesdecies: contrabbando**. Tra le fattispecie in questione vi sono alcuni istituti tipici del diritto doganale e ripresi dal Testo Unico Doganale (Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n° 43). L'articolo è stato poi modificato dal D.Lgs. 141/2024.

Si considerano "diritti doganali" quelli che la dogana è tenuta a riscuote in forza di una legge o di un regolamento o in forza di operazioni doganali. Tra i diritti doganali rientrano quelli che vengono comunemente chiamati diritti di confine (ex art. 34 D. Lgs. 43/1973) tra cui rientrano ad esempio i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi, le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione e per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio le sovrapposte di confine ed ogni altra imposta o sovrapposta di consumo a favore dello stato.

## 2. DESTINATARI

Sono destinatari della presente Parte Speciale del MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Il Consiglio di amministrazione e i dirigenti dell'Ente (cosiddetti soggetti apicali);
- Responsabile area amministrativa;
- Responsabile area acquisti;
- i dipendenti dell'Ente (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione)

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, i clienti e gli utenti dell'Ente.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

## 3. TERMINI E DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi etici di riferimento espressi nel Codice Etico e tenendo conto delle definizioni riportate nella Parte Generale del MOGC.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MOGC.

<b>CONTRABBANDO</b>	Con il termine contrabbando si intende la violazione delle leggi doganali nell'importare o esportare merci in violazione delle disposizioni e delle leggi di natura doganale che in uno stato vietano o assoggettano ad un tributo l'entrata, l'uscita e la circolazione di tali beni.
<b>DOGANA</b>	La dogana è l'ufficio preposto al controllo delle merci che attraversano, per entrare o per uscire, il confine dello stato, e all'accertamento e alla riscossione dei dazi doganali e di altri diritti dovuti per l'esportazione e l'importazione.
<b>DAZIO</b>	Il dazio è l'imposta indiretta sui consumi, di riscossione mediata, che colpisce la circolazione dei beni da uno stato all'altro.
<b>CABOTAGGIO</b>	L'attività di spedizione marittima di merci nazionali fra porti di uno stesso stato. Recentemente tale termine ha assunto il medesimo significato anche per quanto attiene il trasporto aereo.
<b>IMPORTAZIONE</b>	L'importazione è l'immissione di merci estere nel territorio di uno stato.
<b>ESPORTAZIONE</b>	L'esportazione è l'attività commerciale di spedire merci fuori dei confini dello stato, per venderle su mercati esteri.

## 4. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art.25-sexiesdecies.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 78 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione	È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 79 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per dichiarazione infedele	Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 80 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 81 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 82 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 83 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 84 D.Lgs. n. 141/2024 Contrabbando di tabacchi lavorati	Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 85 D.Lgs. n. 141/2024 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati	Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 86 D.Lgs. n. 141/2024 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 87 D.Lgs. n. 141/2024 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato	Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 88 D.Lgs. n. 141/2024 Circostanze aggravanti del contrabbando	<p>Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.</p>
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 40 D.Lgs. n. 504/1995 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7- bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 41 D.Lgs. n. 504/1995 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 42 D.Lgs. n. 504/1995 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 43 D.Lgs. n. 504/1995 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 45 D.Lgs. n. 504/1995 Circostanze aggravanti	Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
25- sexiesdecies D.Lgs. 231/01	art. 46 D.Lgs. n. 504/1995 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni	È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

## 5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX 25-sexiesdecies

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non risultano esservi aree potenzialmente a rischio, di conseguenza non viene considerato applicabile all'Ente.

I dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nella **MATRICE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI EX D.LGS 231/01**.

Eventuali integrazioni delle aree di attività a rischio potranno essere disposte dalla Direzione dell'Ente, anche su proposta dell'OdV, al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dall'Ente e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

## 6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI/PROCEDURE DI CONTROLLO

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico devono rispettare le procedure e i regolamenti di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di realizzare condotte che possano comportare la realizzazione del delitto di contrabbando.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti di seguito si riportano le regole di condotta che i destinatari devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, garantendo il controllo dei documenti contrattuali e amministrativi ricevuti dai propri fornitori;
- approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, garantendo il controllo dei documenti accompagnatori dei beni acquistati;
- acquistare prodotti da fornitori affidabili;
- organizzazione di incontri formativi e informativi.
- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia;
- rispettare il Codice Etico e quanto prescritto dal Sistema di Gestione;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale.

L'Ente ha adottato procedure specifiche finalizzate a descrivere la gestione dei processi a rischio di commissione dei reati; nello specifico:

- GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI PROTOCOLLO RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI MOVIMENTI OSPITI;
- PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI AGLI ENTI PUBBLICI
- PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RETTE
- PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
- PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE E CHIUSURA BILANCIO

Per il dettaglio delle attività e relativi controlli si rinvia alle procedure e/o istruzioni sopra richiamate e facenti parte del Sistema di Gestione adottato dall'Ente

**Si specifica che le procedure, protocolli, istruzioni devono intendersi parti integranti della presente Parte Speciale del Modello. Per maggiori dettagli si fa riferimento all'elenco dei documenti di sistema allegato al presente MOGC.**

## 7. COMPITI DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del MOGC per quanto concerne i Reati contemplati nella presente parte speciale sono i seguenti:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
2. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

## 8. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV

Al fine di garantire una maggior efficacia del modello, l'Organismo di Vigilanza predispone una comunicazione continua con l'Ente (tramite l'**ALLEGATO A**), interrogandola su qualsivoglia evento che possa tradursi in una delle fattispecie di reato definite dal D.Lgs.231/01.

Per quanto concerne il flusso informativo riguardante i rapporti instaurati dall'Ente con gli stakeholders, si riportano, a titolo esemplificativo, i debiti informativi ai quali l'Ente deve provvedere:

- Segnalazioni di attività illecite o reati presupposto ex D.Lgs 231/01 o irregolarità nell'attuazione del Modello ex D.Lgs 231/01 (segnalazioni e whistleblowing)
- Elenco eventuali provvedimenti o notizie da organi di Polizia Giudiziaria per attività d'indagine, anche nei confronti di ignoti
- Contratti sottoscritti con fornitori non qualificati

## 9. SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs.231/2001, per quanto concerne i reati commessi secondo l'art.25-sexiesdecies, prevede tipologie diverse di pene. Prima però dovranno essere verificate, come per tutti i reati presupposto:

- la sussistenza dell'interesse e vantaggio dell'azienda;
- la mancanza di un modello preventivo idoneo ed efficace;
- l'assenza di un Organismo di Vigilanza;
- l'elusione fraudolenta del modello.

Le pene previste dall'articolo **25-sexiesdecies** possono essere di due tipologie: **pecuniarie e interdittive**.

Le sanzioni pecuniarie possono variare a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno 100.000 €: nel primo caso la sanzione è applicabile fino a **400 quote**, mentre nel secondo fino a **200 quote**.

Per quanto concerne invece le sanzioni interdittive applicabili si rinvia all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01, ossia:

- i. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ii. l'esclusione da agevolazioni,
- iii. finanziamenti, contributi o sussidi
- iv. l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi.